COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

CV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 MARZO 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RAPELLI**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

DE MARIA ed altri: Istituzione dei collegi delle infermiere professionali e delle assistenti sanitarie visitatrici. (2852) 934

PRESIDENTE 934, 935

VENEGONI 934

SPALLICCI *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica* 934

DE MARIA 935

TARGETTI e SANTI: Estensione delle feste infrasettimanali ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani. (2788) 935

PRESIDENTE 935

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Trasferimento all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei titolari di pensioni liquidate dal soppresso Istituto pensioni della ex Banca commerciale triestina. (3243). 936

PRESIDENTE 936

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Assunzione a carico di entrate di bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52 della spesa relativa alla quarta annualità da corrispondersi alla gestione I. N. A.-Casa, già autorizzata a carico del Fondo-lire relativo al piano E. R. P. (3126) 937

PRESIDENTE 937

VENEGONI 937

PAG.

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 3 aprile 1948, n. 559, concernente riassetto dei servizi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie. (520-54) 938

PRESIDENTE 938, 940

REPOSSI, *Relatore* 938

ZANFAGNINI 938, 940

CORNIA 938, 940

FASSINA 939

VENEGONI 939

BERSANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 939, 940

DI VITTORIO 939, 940

FORESI 940

PALENZONA 940

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 436, concernente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. (520-162) 941

PRESIDENTE 941, 942

BERSANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 941

MORELLI 941

DI VITTORIO 941

PAG.

Ratifica del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 493, concernente la riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori agricoli per l'assistenza malattie, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialità e natalità e per la corresponsione degli assegni familiari. (520-166) 942

PRESIDENTE 942
REPOSSI, *Relatore* 942

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, concernente modificazioni alla procedura e ai termini per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati. (520-126) 942

PRESIDENTE 942, 943
REPOSSI, *Relatore* 942
BERSANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 943

Ratifica del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 435, concernente composizione degli organi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, e modifiche alla legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente la costituzione dell'Ente «Mutualità fascista – Istituto per l'Assistenza di malattia ai lavoratori». (520-161) . . 943

PRESIDENTE 943
REPOSSI, *Relatore* 943
VENEGONI 943

Concessione di un contributo straordinario a carico dello Stato di venti milioni di lire a favore dell'Ente nazionale casse rurali, agrarie ed enti ausiliari (3242) 943

PRESIDENTE 943, 944, 945, 946
FASSINA, *Relatore* 943
GRAZIA 944, 945
FORESI 944
BIASUTTI 944, 945
VENEGONI 944
CORNIA 944
DI VITTORIO 944, 945
CAPPUGI 944
BELLONI 945
PALENZONA 945
BERSANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 945, 946

Votazione segreta:

PRESIDENTE 946

La seduta comincia alle 9,35.

CASTELLARIN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge De Maria ed altri: Istituzione dei collegi delle infermiere professionali e delle assistenti sanitarie visitatrici. (2852).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati De Maria, Gotelli Angela, Giuntoli Grazia, Turnaturi, Dal Canton Maria Pia, Ambrico, Concetti, Lombardi Colini Pia, Lizier, Repossi, Nicotra Maria, Titomanlio Vittoria, Valandro Gigliola, Conci Elisabetta, Scalfaro, Riva e Storchi: «Istituzione dei collegi delle infermiere professionali e delle assistenti sanitarie visitatrici».

Riferirò io stesso brevemente.

La proposta di legge vuole porre termine ad una grave carenza attualmente esistente: le infermiere professionali e le assistenti visitatrici non possono costituirsi in organo giuridicamente riconosciuto per la deficienza legislativa esistente in materia. Il provvedimento, pertanto, si impone come opera di giustizia.

Dichiaro aperta la discussione generale.

VENEGONI. Che differenza esiste tra infermiere professionali e assistenti sanitarie?

Come è possibile, poi, parlare di collegi se non si procede prima alla formazione degli albi professionali?

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Alla prima domanda dell'onorevole Venegoni rispondo sottolineando la differenza del grado di cultura. Alla seconda mi associo e propongo che all'articolo 1, dopo le parole «In ogni provincia», si aggiungano le parole «previa formazione degli albi». Propongo, inoltre, che ai collegi delle infermiere professionali e delle assistenti sanitarie visitatrici sia aggiunto quello delle visitatrici di infanzia.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo primo:

«In ogni provincia sono costituiti i Collegi delle infermiere professionali e delle assistenti sanitarie visitatrici, diplomate in base alle disposizioni degli articoli 135 e 136 del testo unico delle leggi sanitarie, o in applicazione degli articoli 42 e 43 del regio decreto-legge 21 novembre 1929, n. 2330, o a norma della legge 3 giugno 1937, n. 1084.

Se il numero delle aventi diritto ad iscriversi nei Collegi, residenti nella provincia, sia

esiguo o se sussistono altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sentito il Collegio interessato, può disporre che un Collegio abbia per circoscrizione due o più provincie finitime, designandone la sede ».

Su proposta dell'onorevole Venegoni l'Alto Commissario ha suggerito un emendamento aggiuntivo all'articolo 1.

Pongo in votazione l'emendamento:

« *Aggiungere, dopo le parole*: In ogni provincia, *le parole*: previa formazione degli Albi ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento:

« *Aggiungere, dopo le parole*: assistenti sanitarie visitatrici, *le parole*: e delle visitatrici di infanzia ».

(*È approvato*).

DE MARIA. È necessario coordinare il testo ed indicare le leggi che regolano le visitatrici di infanzia.

Propongo, quindi, che l'articolo 1 sia così formulato:

« In ogni provincia, previa formazione degli Albi, sono costituiti i Collegi delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle visitatrici di infanzia, diplomate in base alle disposizioni degli articoli 135 e 136 del testo unico delle leggi sanitarie, o in applicazione degli articoli 42 e 43 del regio decreto-legge 21 novembre 1929, numero 2330, o a norma della legge 3 giugno 1937, n. 1084, oppure, a norma degli articoli 7, 8, 9, 10, 11, della legge 19 luglio 1940, n. 1098.

Se il numero delle aventi diritto ad iscriversi nei Collegi, residenti nella provincia, sia esiguo o se sussistono altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sentito il Collegio interessato, può disporre che un Collegio abbia per circoscrizione due o più provincie finitime, designandone la sede».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo di cui è stata testé data lettura.

(*È approvato*).

ART. 2.

Sono estese ai Collegi, costituitisi in base al precedente articolo, le norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, riguardante « la ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 3.

Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge i Prefetti, sentito l'Ufficio sanitario provinciale, nomineranno una Commissione straordinaria composta di 3 membri di iscritti all'Albo con l'incarico di amministrare il Collegio fino a quando saranno eletti i Consigli direttivi.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge Targetti e Santi: Estensione delle feste infrasettimanali ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani. (2788).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Targetti e Santi: « Estensione delle feste infrasettimanali ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani ».

Riferirò io stesso, brevemente, su questa proposta di legge che riconosce ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani il diritto a fruire delle festività infrasettimanali tassativamente indicate nell'articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Si tratta di un beneficio che è ormai esteso alla grandissima maggioranza dei lavoratori di ogni categoria e del quale finora non hanno goduto i portieri degli immobili che sono tenuti a dare la loro opera senza interruzione per tutti i trenta giorni del mese, tranne che per le quattro festività nazionali.

Propongo, pertanto, l'approvazione della proposta di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

Ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporti di lavoro continuativo negli immobili urbani ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di Istituti autonomi per le case popolari, è dovuto il riposo nelle feste infrasettimanali, previste dalla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 2.

Ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia, i quali, per ragioni inerenti al servizio, debbano prestare la propria opera nelle suddette giornate, competerà il diritto alla doppia retribuzione giornaliera per ognuna di esse.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 3.

L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo precedente è a carico del proprietario dell'immobile, il quale ha facoltà, per gli immobili locati di rivalersi sui conduttori nei limiti previsti dall'articolo 19 della legge sulle locazioni di immobili urbani del 23 maggio 1950, n. 253.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Trasferimento all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei titolari di pensioni liquidate dal soppresso Istituto pensioni della ex Banca commerciale triestina. (3243).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trasferimento all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei titolari di pensioni liquidate dal soppresso Istituto pensioni della ex Banca commerciale triestina.

Anche su questo disegno di legge riferirò io stesso. L'Istituto pensioni della Banca commerciale triestina, eretto in ente morále con il regio decreto 9 novembre 1926, n. 2344, non solo assicurava ai propri partecipanti un trattamento di pensione in nessun caso inferiore a quello previsto dalle norme relative all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, ma anche un trattamento eventualmente superiore.

A seguito della fusione della Banca commerciale triestina con la Banca commerciale italiana, mediante incorporazione della prima nella seconda, l'Istituto pensioni sopracitato fu posto in liquidazione con il regio decreto 8 dicembre 1932, essendosi verificata la condizione risolutiva prevista dall'articolo 46 dello statuto, per lo scioglimento dell'istituto stesso. In base allo stesso articolo 46 si sarebbe dovuto provvedere in sede di liquidazione dell'Ente alla iscrizione del personale stesso all'allora Cassa nazionale per le assicurazioni sociali oppure ad altro istituto parificato, nonché alla cessione alla Cassa stessa dei capitali di copertura relativi sia alle prestazioni in atto sia alle future aspettative degli iscritti.

La norma, però, non risulta osservata, in quanto il Commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'allora Ministero delle corporazioni, stipulò una convenzione in base alla quale l'Istituto nazionale delle assicurazioni si impegnava a corrispondere agli aventi diritto un trattamento vitalizio il cui valore capitale al 1° luglio 1933 fu calcolato in lire 10.381.188. Dal canto suo l'Istituto pensioni della Banca commerciale triestina in liquidazione si impegnava a versare la detta somma a titolo di premio unico mediante cessione degli stabili di proprietà situati nella città di Trieste, valutati all'epoca in lire 4 milioni e 500 mila e per la parte rimanente in contanti.

Con ciò le basi del sistema previdenziale risultanti dallo statuto del soppresso Istituto pensioni venivano a subire una profonda trasformazione, in quanto le relative prestazioni perdevano le caratteristiche di trattamento di previdenza sostitutivo dell'assicurazione sociale obbligatoria per assumere le caratteristiche delle rendite vitalizie regolate dalle norme di diritto privato.

Le conseguenze di tale trasformazione furono subito avvertite dagli interessati. E successivamente, con la svalutazione verificatasi nel periodo bellico e post-bellico, il potere di acquisto delle rendite vitalizie, che l'Istituto

nazionale delle assicurazioni ha continuato a corrispondere a' termini della convenzione nella misura originaria, è andato progressivamente riducendosi, fino a divenire irrisorio.

Con il provvedimento sottoposto al nostro esame, gli ex pensionati dell'Istituto pensioni della Banca commerciale triestina, attualmente ridotti a sole 105 unità e fruenti di rendite vitalizie corrisposte dall'Istituto nazionale delle assicurazioni nella misura variabile da un minimo di lire 25 mensili ad un massimo di circa lire 1000, verrebbero posti in condizione di conseguire la rivalutazione dei loro assegni di 45 volte.

La Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli.

Propongo che alla fine dell'articolo 1 venga stabilita la decorrenza delle prestazioni dal 1° gennaio 1953 e non dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione della legge.

Pongo in votazione l'emendamento.

(*È approvato*).

Do lettura del testo dell'articolo 1 con la modifica approvata:

ART. 1.

I titolari di pensioni liquidate dal soppresso Istituto pensioni della ex Banca commerciale triestina, attualmente fruenti di rendite vitalizie corrisposte dall'Istituto nazionale delle assicurazioni in base alla convenzione stipulata il 1° agosto 1935 fra il Commissario liquidatore dell'Istituto pensioni suddetto, da una parte, e l'Istituto nazionale delle assicurazioni e la Riunione adriatica di sicurtà, dall'altra, sono trasferiti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ed ammessi a fruire delle relative prestazioni a decorrere dal 1° gennaio 1953.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 2.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni provvederà a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale le riserve matematiche relative alle rendite vitalizie in corso di godimento alla data del trasferimento di cui all'articolo precedente, nonché le maggiorazioni derivanti da rivaluzioni che fossero successivamente disposte per legge a favore dei titolari di rendite vitalizie.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Assunzione a carico di entrate di bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52 della spesa relativa alla quarta annualità da corrispondersi alla gestione I. N. A.-Casa, già autorizzata a carico del Fondo-lire relativo al piano E. R. P. (3126).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Assunzione a carico di entrate di bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52 della spesa relativa alla quarta annualità da corrispondersi alla gestione I.N.A.-Casa, già autorizzata a carico del Fondo-lire relativo al piano E.R.P.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, noi dovemmo sospendere la discussione del disegno di legge avendo la Commissione finanze e tesoro trasmesso parere contrario. In seguito all'ordine del giorno da noi allora approvato, la Commissione finanze e tesoro è tornata sulla sua decisione ed ha fatto pervenire ora il parere favorevole.

Poiché nella precedente seduta la discussione si limitò alla pregiudiziale relativa al parere contrario della Commissione finanze e tesoro, dichiaro aperta ora la discussione generale sul disegno di legge.

VENEGONI. Il provvedimento si riferisce al bilancio per l'esercizio finanziario 1951-1952?

PRESIDENTE. No, al 1952-53. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto.

VENEGONI. Abbiamo già votato delle variazioni di bilancio che non comprendevano questo carico.

PRESIDENTE. La variazione era già prevista e la legge diventa operante anche per il 1952-53.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

Allo stanziamento della somma di lire quindici miliardi, quale quarta delle sette annualità dovute alla gestione I. N. A.-Casa, in dipen-

denza della legge 28 febbraio 1949, n. 43, recante misure per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori, si provvederà, anziché con prelevamento dal conto speciale istituito presso la Banca d'Italia in esecuzione dell'Accordo 28 giugno 1948 con gli Stati Uniti d'America, approvato con la legge 4 agosto 1948, n. 1108, a carico delle entrate di cui al terzo provvedimento legislativo di variazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 2.

Il Ministero per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto all'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-53 della somma di cui al precedente articolo 1.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 3 aprile 1948, n. 559, concernente riassetto dei servizi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie. (520-54).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 3 aprile 1948, n. 559, concernente riassetto dei servizi dell'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie.

Prego il relatore, onorevole Repossi, di riferire in proposito.

REPOSSI. Non sono d'accordo sulla opportunità di ratificare il provvedimento con le modifiche proposte. Il decreto legislativo del 1948 ha già operato per quanto riguarda la sistemazione del personale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie. Se noi apportassimo delle modifiche, creeremmo una situazione difficile anche per gli stessi dirigenti che si sono occupati della sistemazione del personale, il quale potrebbe anche reclamare una revisione del suo stato giuridico. L'Istituto stesso ha già una vita difficile nella sua organizzazione e noi aggraveremmo la situazione se non ratificassimo o modificassimo il provvedimento.

Propongo, pertanto, la ratifica pura e semplice.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ZANFAGNINI. Io propongo, in sede di ratifica del decreto legislativo 3 aprile 1948, n. 559, di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 2. L'articolo 2 affida al presidente dell'Istituto nazionale malattie il compito di provvedere alla riorganizzazione dei servizi dell'Istituto che è risultato dalla fusione di tutte le diverse Casse malattie che prima operavano nel campo dell'assicurazione contro le malattie. Nel corso di questa riorganizzazione si può anche procedere al licenziamento di tutto quel personale che fosse risultato superfluo o inidoneo. L'ultimo comma dell'articolo 2, di cui io propongo la soppressione, annulla completamente lo stato giuridico degli impiegati dell'Istituto nazionale malattie.

Io capisco che l'esigenza superiore della riorganizzazione dei servizi debba sovrastare al principio generale di diritto amministrativo che fa salvo il diritto acquisito allo stato giuridico per gli impiegati degli enti pubblici, ma una volta sodisfatta questa esigenza di riordinamento dei servizi, questo stato giuridico deve essere salvaguardato e non può essere annullato. Abbiamo visto già che in relazione alla facoltà della riorganizzazione dei servizi, il presidente si è valso ampiamente della facoltà discrezionale che aveva di eliminare il personale esuberante e quello anche qualitativamente non idoneo. Pertanto, noi dobbiamo ritenere che quel personale che il presidente ha trattenuto in servizio fosse quantitativamente congruo e qualitativamente idoneo. Ora, sussistendo questi requisiti, non vedo perché il legislatore debba annullare lo stato giuridico che questi impiegati avevano, per considerarli in una situazione provvisoria costringendoli a nuovi concorsi per essere collocati in organico.

Questo il punto fondamentale che mi ha indotto a presentare l'emendamento sul quale insisto. Mi rendo conto degli inconvenienti cui ha accennato l'onorevole relatore, ma noi ci troviamo di fronte ad un diritto degli impiegati ed io mi auguro che la Commissione non resti insensibile a problemi che riguardano i lavoratori, anche in linea di stretto diritto amministrativo.

CORNIA. Il collega Zanfagnini e il relatore si sono occupati del riordinamento dell'Istituto nazionale malattie. Io non credo che questo riordinamento possa considerarsi oggi

completato; che cioè, allo stato attuale, l'Istituto nazionale malattie possa considerarsi un organismo veramente bene ordinato e non suscettibile di miglioramento. Io sono molto scettico e credo che ci sarà molto da fare.

FASSINA. Io ritengo che il personale che vanta una notevole anzianità di servizio e che nella fase di riorganizzazione è stato lasciato al suo posto, debba ottenere la sistemazione in ruolo e con precedenza sul personale successivamente assunto, qualche volta anche senza concorso.

Si tratta, in linea giuridica, di riconoscere un diritto acquisito; si tratta soprattutto di mantenersi su quella linea, che è stata costante da parte dello Stato italiano, di riconoscere i diritti anche di quegli impiegati di vecchie amministrazioni austro-ungariche, assorbiti dall'amministrazione statale e considerati validi a tutti gli effetti una volta diventati cittadini italiani.

Sono d'accordo con l'onorevole Zanfagnini sulla soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 2.

VENEGONI. Sono d'accordo con gli onorevoli Zanfagnini e Fassina. Dopo cinque anni, la situazione resta ancora incerta e a me pare che l'emendamento soppressivo sia adeguato ad un diritto acquisito dal personale. Sottoscrivo, pertanto, l'emendamento.

BERSANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Noi abbiamo due situazioni, una di fatto e una di diritto. L'orientamento e la funzione dell'Istituto sono tutt'altro che completi e formano oggetto di attento esame da parte degli organi responsabili. Gli sforzi che si stanno compiendo sono adeguati a tutte le complesse necessità. Ora, in una situazione di fatto di questo genere, adottare un provvedimento come quello proposto dall'onorevole Zanfagnini equivarrebbe a legare le mani ad organi esecutivi i quali hanno più che mai la necessità di avere il potere corrispondente a quella che è la loro responsabilità. La situazione merita ancora interventi decisi e notevoli e per questo il Governo invita la XI Commissione a non togliere detto potere a quegli organi esecutivi che hanno la responsabilità, più che mai grave in questo momento, di condurre la campagna di riordinamento dell'Istituto.

C'è poi il problema dello stato giuridico di questo personale. È evidente che, in seguito al provvedimento che la Commissione è chiamata a ratificare, e al successivo regolamento, noi abbiamo avuto tutta una serie di situazioni che hanno inciso sullo stato giuridico di una notevole parte del personale. Si sono effettuati concorsi, si sono esaminate molte posizioni e pertanto una parte del personale non in ruolo è passata formalmente in pianta stabile a tutti gli effetti. Per l'altra parte del personale si sta esaminando e discutendo. Si tratta di personale che aveva delle posizioni che variavano da istituto a istituto. Se noi equiparassimo questa massa di personale a quella che è passata in ruolo nei varî servizi, superando esami o vincendo concorsi, commetteremmo una grave ingiustizia.

Per le ragioni che ho esposto, il Governo non ritiene opportuno togliere i poteri conferiti ed insiste perché si trovi magari un'altra soluzione, ad esempio concorsi straordinari, ma non si proceda sulla via che trasferirebbe in pianta stabile impiegati la cui posizione non è ancora bene definita.

Pertanto, pur considerando aperto tutto il resto del problema, dal punto di vista del diritto, prego la Commissione di respingere l'emendamento soppressivo.

DI VITTORIO. Quale è il numero di queste persone?

BERSANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non potrei precisarlo. Comunque, quello passato in ruolo è superiore a quello interessato dall'emendamento soppressivo.

FASSINA. Quale valore può avere ancora quest'ultimo comma, quando l'articolo 3 del decreto legislativo 3 aprile 1948 stabilisce che le attribuzioni di cui al precedente articolo 2 dovranno essere esercitate entro un anno dalla entrata in vigore del decreto? È evidente che qualunque riordinamento non può essere fatto che in base ad una legge di proroga. Anche i poteri del presidente, che erano limitati ad un anno, sono scaduti. E pertanto non può licenziare quel personale che ritenesse ora quantitativamente esuberante o qualitativamente non idoneo.

È evidente che, avendo le Casse malattie una configurazione diversa da quella dell'Istituto nazionale malattie, un direttore generale di una Cassa tra dipendenti, ad esempio, del commercio, non può oggi pretendere di essere direttore generale dell'Istituto nazionale malattie. Si chiede però che, una volta vagliate le singole posizioni e conquistati i posti per i quali sono stati ritenuti idonei, gli interessati passino in ruolo con le qualifiche acquisite e che sono state loro riconosciute nel nuovo inquadramento.

DI VITTORIO. Io mi associo alle considerazioni del collega Fassina. Temo che una diversa soluzione porterebbe ad una grave ingiustizia. Per esempio, chi può affermare che,

se le varie mutue non fossero state assorbite, il personale dipendente non avrebbe avuto nel frattempo una sistemazione giuridica?

BERSANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. È evidente che, in una situazione fluida, non bene definita, chi ha responsabilità esecutiva deve avere un minimo di libertà di movimento. Questo personale può venire utilizzato diversamente, collocandolo in base a ciò che sa fare e alla esperienza fatta.

Per quanto riguarda la situazione giuridica debbo precisare che il regolamento del 1950 è ampio ed è stato applicato con grande indulgenza. Si è, insomma, andati incontro in tutti i modi al personale che ha ritenuto di avvalersi dei concorsi o degli esami per ottenere la sistemazione in ruolo. Ripeto, commetteremmo una grave ingiustizia verso questi volenterosi se andassimo incontro alle aspirazioni di coloro che non hanno ritenuto avvalersi dei mezzi escogitati per la loro sistemazione.

ZANFAGNINI. Il regolamento organico sottopone tutto il personale all'obbligo del concorso per sostenere il quale occorrono titoli completamente nuovi che molti sfortunatamente non posseggono. Questi funzionari, ormai collaudati da lunghissima attività e che hanno acquistato competenza in materia, si trovano perciò oggi alla mercé del primo che ha il titolo di studio e debbono pertanto soccombere.

FORESI. Allo scopo di renderci esatto conto di quello che dobbiamo fare, sarebbe bene che il Governo ci fornisse tutti quei dati che possono giovare alla ratifica e che si riferiscono alla posizione di coloro che potrebbero essere licenziati. Propongo pertanto di sospendere la discussione e rinviarla alla prossima seduta.

PRESIDENTE. Io sono convinto che abbiano ragione gli onorevoli Zanfagnini e Fassina ed ho l'impressione che non si sia fatto nessun passo avanti nella sistemazione del personale. Poiché però è stata presentata una proposta di rinvio la pongo in discussione.

ZANFAGNINI. Perché rinviare la discussione? Che cosa si può accertare in due giorni?

DI VITTORIO. Rimandare la discussione, sia pure di pochi giorni, può significare rimandare alla prossima legislatura. Io ritengo che la questione debba essere risolta subito. D'altra parte, non trovo fondati gli scrupoli dell'onorevole Sottosegretario. Infatti, dal momento che la direzione dell'Istituto ha avuto la facoltà di disporre di questo personale nel modo che ha ritenuto più utile nell'interesse dell'Istituto stesso, ed una selezione l'ha fatta, noi dobbiamo essere certi che gli elementi che sono rimasti sono elementi selezionati, adatti al posto che occupano. Se essi hanno conquistato con l'esperienza ciò che altri potrebbero conquistare con il titolo di studio, mi pare vi siano motivi sufficienti per non retrocederli.

BERSANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non possiamo porre sullo stesso piano chi magari è stato bocciato in un concorso e chi, invece, lo ha vinto.

DI VITTORIO. Restano ai loro posti coloro che se li sono conquistati per idoneità. Non si deve promuovere chi non ne ha diritto.

PALENZONA. Ho l'impressione che sia difficile risolvere questa questione senza commettere una ingiustizia. In linea di principio sono d'accordo con la tesi dell'onorevole Di Vittorio. C'è però da tenere presente che si sono inseriti in questa amministrazione degli elementi durante il periodo fascista esclusivamente per favoritismi.

ZANFAGNINI. Il presidente dell'Istituto ha avuto il periodo di un anno a disposizione per esaminare le singole posizioni.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Foresi nella proposta di rinvio della discussione?

FORESI. Dichiaro di ritirare la mia proposta.

CORNIA. Voterò contro l'emendamento Zanfagnini per due ragioni: anzitutto perché è inderogabile un nuovo orientamento dell'Istituto nazionale delle malattie e poi perché i poteri discrezionali che il decreto ha affidato al presidente dell'Istituto e che noi vogliamo far sospendere con l'abrogazione sono già sospesi con l'articolo 3 e pertanto l'emendamento soppressivo non è che una conferma della situazione giuridica vigente, e quindi è inutile.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Zanfagnini, tendente a sopprimere l'articolo 2 del decreto legislativo n. 559.

(*È approvato*).

Il testo dell'articolo unico resta, pertanto, così formulato:

« Il decreto legislativo 3 aprile 1948, n. 559, è ratificato con la seguente modificazione:

ART. 2. — *L'ultimo comma è soppresso* ».

Nessun altro chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 436, concernente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. (520-162).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 436, concernente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Riferendo io stesso brevemente, comunico che il Governo intenderebbe sopprimere alcuni organi che riguardano i tre rami assicurativi. Si tratta di una questione di principio. L'onorevole Sottosegretario è pregato di esporre le ragioni che suggeriscono le modificazioni.

BERSANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. In questa materia è opportuno avere un organismo efficiente, in grado di poter collaborare con la direzione dell'Istituto. Ed è appunto per arrivare ad uno snellimento della struttura e ad un maggiore adeguamento di quella che è la funzione dell'Istituto, che il Governo ritiene si possa procedere senza preoccupazioni alla eliminazione di questi due comitati a carattere consultivo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MORELLI. Non sono d'accordo con il Governo, perché questi Comitati consultivi esercitano una funzione che è estremamente utile: sono formati da elementi tecnici che vengono designati sia dalle organizzazioni di parte sia dal Ministero. Io ritengo che siano assolutamente necessari. Inoltre negli istituti di previdenza e di assistenza le organizzazioni operaie sono interessate a far partecipare il più possibile i loro rappresentanti, perché vogliono che i lavoratori siano sempre consapevoli che queste istituzioni, per le quali si spendono miliardi, non sono lontane da loro. Non si possono sopprimere questi organi, se mai bisogna migliorarli e perfezionarli. Noi, pertanto, non possiamo accettare la proposta e proponiamo di ratificare il decreto legislativo senza modificazioni.

DI VITTORIO. Mi associo alle considerazioni dell'onorevole Morelli. L'abolizione di questi organi consultivi significherebbe burocratizzare ulteriormente questi servizi senza nessun giovamento alla loro funzionalità.

BERSANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non insisto su questo emendamento. Debbo però far osservare che il decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 436, modificava nel suo articolo 1 gli articoli 8, 9, 11, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26 e 29 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827. Poiché è necessaria una modifica anche all'articolo 35 di quel regio decreto-legge, per evidenti ragioni storiche e di trasformazione dell'organizzazione statale, propongo che l'articolo unico per la ratifica del decreto legislativo sia così formulato:

« Il decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 436, è ratificato con la seguente modificazione:

« Agli articoli 8, 9, 11, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 29 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificati dall'articolo 1 del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 436, è aggiunto l'articolo 35 nel seguente nuovo testo:

« *Art. 35.* — I capitali disponibili dell'Istituto, per tutte le gestioni ad esso affidate, possono essere impiegati:

1°) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

2°) in cartelle emesse da Istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario, ed in titoli legalmente equiparati alle dette cartelle;

3°) in acquisto di annualità dovute dallo Stato per la esecuzione di opere pubbliche e per opere di bonifica e di irrigazione;

4°) in mutui fruttiferi alle regioni, alle provincie, ai comuni e loro consorzi, ai consorzi di bonifica e di irrigazione e a quelli per le opere idrauliche di terza categoria, con le stesse garanzie stabilite per i mutui che concede la Cassa depositi e prestiti;

5°) in anticipazioni per la esecuzione di lavori pubblici e iniziative di colonizzazione demografica alle condizioni stabilite nell'articolo 84;

6°) in depositi fruttiferi presso la Cassa depositi e prestiti, la Banca d'Italia ed altri Istituti di credito di notoria solidità, da designarsi dal Comitato esecutivo;

7°) in operazioni di riscatto di debiti vitalizi a carico dei bilanci delle provincie e dei comuni;

8°) in mutui fruttiferi ipotecari per l'edilizia popolare ed in mutui fruttiferi ipote-

cari ad istituzioni igienico-sanitarie che abbiano scopi di prevenzione, di cura o di assistenza;

9°) in beni immobili da reddito, urbani e rustici;

10°) in beni immobili da destinarsi a case di cura della tubercolosi;

11°) in beni immobili da destinarsi a sedi di ufficio dell'Istituto;

12°) in partecipazione al capitale costitutivo di istituti ed enti con scopi di pubblica utilità, in conformità alle leggi che specificamente lo autorizzano;

13°) in mutui, previa autorizzazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, ad Istituti di previdenza ed assistenza sociale al tasso medio di capitalizzazione;

14°) in tutti gli altri modi che potranno essere stabiliti, nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto.

La somma da destinarsi alle operazioni di cui ai nn. 8 e 11 non può superare la decima parte dell'ammontare complessivo dei fondi dell'Istituto ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione le modifiche al decreto legislativo proposte dal Sottosegretario di Stato.

(*Sono approvate*).

Nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 493, concernente la riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori agricoli per l'assistenza malattie, per l'invalidità e vecchiaia, per la turbercolosi, per la nuzialità e natalità e per la corresponsione degli assegni familiari. (520-166).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 493, concernente la riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori agricoli per l'assistenza malattie, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialità e natalità e per la corresponsione degli assegni familiari.

L'onorevole Repossi, relatore, ha facoltà di riferire.

REPOSSI, *Relatore*. Propongo la ratifica senza modificazioni, *salvis iuribus*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Propongo la seguente formula di ratifica che costituirà l'articolo unico del disegno di legge.

« Il decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 493, è ratificato, salvi gli effetti degli atti legislativi di modifica o di abrogazione del decreto stesso ».

Nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, concernente modificazioni alla procedura e ai termini per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati. (520-126).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, concernente modificazioni alla procedura e ai termini per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati.

L'onorevole Repossi, relatore, ha facoltà di riferire.

REPOSSI, *Relatore*. Si tratta di dare personalità giuridica al servizio; rendere permanenti quelle disposizioni che ogni anno debbono essere prorogate.

Propongo, perciò, la seguente modificazione al decreto legislativo:

« All'articolo 3 sono aggiunti i seguenti commi:

« Il servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura è ente di diritto pubblico, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Con decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà regolato anche l'esercizio della facoltà di eseguire sopraluoghi previsto dal comma sesto del presente articolo in armonia con le dispo-

sizioni contenute nella legge 22 dicembre 1912, n. 1361, e successive modificazioni e integrazioni ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

BERSANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi associo alle conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la modificazione proposta dal relatore.

(*È approvata*).

L'articolo unico del disegno di legge di ratifica sarà pertanto così formulato:

Il decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, è ratificato con la seguente modificazione:

ART. 3. — *Sono aggiunti i seguenti commi:*

« Il servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura è ente di diritto pubblico, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Col decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà regolato anche l'esercizio della facoltà di eseguire sopraluoghi prevista dal sesto comma del presente articolo, in armonia con le disposizioni contenute nella legge 22 dicembre 1912, numero 1361, e successive modificazioni e integrazioni ».

Nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 435, concernente composizione degli organi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, e modifiche alla legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente la costituzione dell'Ente Mutualità fascista – Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori. (520-161).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 435, concernente composizione degli organi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, e modifiche alla legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente la costituzione dell'Ente « Mutualità fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori ».

L'onorevole Repossi, relatore, ha facoltà di riferire.

REPOSSI, *Relatore*. Vi sarebbe una proposta di procedere, in sede di ratifica, all'abolizione di alcuni comitati che in certi casi non sono stati neppure creati. Si tratta di comitati di sezione per l'industria, l'agricoltura, il commercio, il credito e l'assicurazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VENEGONI. Si tratta di comitati sorti per il potenziamento dell'ente e non vedo perché dovrebbero essere aboliti.

PRESIDENTE. Sono anch'io del parere che si possano lasciare anche se esistono soltanto sulla carta. Propongo, pertanto, di mantenere il testo inalterato, *salvis iuribus*.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione la proposta di ratificare il decreto legislativo senza modificazioni, *salvis iuribus*.

(*È approvata*).

L'articolo unico del disegno di legge di ratifica sarà pertanto così formulato:

« Il decreto legislativo 13 marzo 1947, n. 435, è ratificato, salvi gli effetti degli atti legislativi di modifica o di abrogazione del decreto stesso ».

Nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario, a carico dello Stato, di venti milioni di lire a favore dell'Ente nazionale casse rurali, agrarie ed enti ausiliari. (3242).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario, a carico dello Stato, di venti milioni di lire a favore dell'Ente nazionale casse rurali, agrarie ed enti ausiliari.

Il relatore, onorevole Fassina, ha facoltà di riferire.

FASSINA, *Relatore*. L'Ente nazionale casse rurali sta svolgendo, anche in base al nuovo statuto, una efficace assistenza tecnica e amministrativa alle aziende danneggiate, ed ha provveduto alla propria riorganizzazione anche periferica. Conta oggi venti organi di

zona ai quali è affidata appunto la assistenza tecnica ed amministrativa, oltre che il compito di preparare gli elementi per effettuare questa assistenza tecnica. Si tratta di 900 casse rurali agrarie ed enti ausiliari che sono in continuo aumento. Queste casse rurali svolgono una indispensabile attività, specialmente per i piccoli prestiti all'artigianato, ai coltivatori diretti, sottraendoli un po' alla speculazione degli istituti bancari. Per queste ragioni, il Ministero del lavoro, di concerto con quello del tesoro, ha presentato questo disegno di legge sul quale è stato espresso parere favorevole da parte della Commissione finanze e tesoro.

Propongo, pertanto, di approvare questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GRAZIA. In linea di principio non siamo contrari al provvedimento. La stessa Regione siciliana ha, nel bilancio ultimo, stanziato 500 milioni alle organizzazioni cooperative di assistenza perché possano svolgere la loro funzione. E la Regione sarda ha stanziato altri 50 milioni perché le cooperative possano essere assistite tecnicamente ed amministrativamente. Ma se riconosciamo questa esigenza, noi dobbiamo estendere il beneficio a quelle zone, specificatamente più povere, dove le Casse rurali non esistono. Restringere la concessione esclusivamente alle casse rurali, significa beneficiare una categoria di benemeriti lavoratori, ma significa anche privare le cooperative, che in definitiva hanno maggiore necessità di assistenza, del beneficio stesso. Pregherei pertanto il Governo di estendere il provvedimento stesso, portando l'ammontare del contributo da 20 a 60 milioni.

FORESI. Io mi associo alla proposta di aumentare il contributo e faccio presente che i 20 milioni richiesti per l'Ente nazionale casse rurali servono ad aiutare modesti contadini e artigiani. Con questi modesti contributi si eviteranno dei fallimenti e si consentirà a piccole aziende di svolgere la propria attività senza gravi preoccupazioni.

BIASUTTI. Faccio osservare che la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole trattandosi di una somma modesta. Se si insiste nella proposta di aumentare il contributo bisogna chiedere nuovamente il parere che non si potrà avere in tempo, essendo imminente la fine della legislatura.

VENEGONI. Mi associo all'emendamento proposto dall'onorevole Grazia.

PRESIDENTE. Se l'emendamento viene mantenuto, bisogna, per proseguire la discussione, richiedere il parere della Commissione finanze e tesoro.

FORESI. Non vedo perché si debba sospendere la discussione. L'eventuale approvazione del provvedimento non pregiudica certo la richiesta di contributi per aiutare le cooperative. Si potrebbe, intanto, votare un ordine del giorno per invitare il Governo ad intervenire più largamente.

CORNIA. Qui si parla di un contributo di 20 milioni per lo svolgimento dell'attività delle Casse rurali. Se si tratta di enti utili, che vanno incontro cioè ai bisogni dei piccoli coltivatori e degli artigiani, non vedo perché debbano avere questo sussidio. Dovrebbero essere in condizioni di svolgere la propria attività con gli stessi utili e potenziarsi. Questa elargizione mi dà l'impressione che la situazione sia tutt'altro che florida. Si diano pure contributi, ma non sotto forma di premi di incoraggiamento.

DI VITTORIO. Ritengo che la nostra Commissione possa vantare un primato, quello di avere approvato una quantità notevole di leggi, alcune anche molto importanti. Questo significa che i deputati dei varî settori hanno avuto grande comprensione per i problemi sociali e che non ha dominato mai lo spirito di parte. Premesso questo, debbo dire che ha ragione l'onorevole Grazia quando afferma che noi abbiamo delle zone meno fortunate dal punto di vista dello sviluppo economico. Esistono delle organizzazioni, come quelle delle cooperative di poveri braccianti, che non riescono quasi mai ad avere un qualche credito, neppure dalle banche. A queste cooperative, effettivamente, non si è pensato.

Dare una somma, del resto alquanto meschina, di 20 milioni ad uno solo degli enti che svolgono opera di assistenza...

FORESI. È l'unico ente di diritto pubblico.

DI VITTORIO ...trascurando gli altri che esercitano le stesse funzioni — e qualche volta si potrebbe dire anche più importanti — potrebbe significare, specie in questo momento, assumere un atteggiamento di parte, mentre noi vorremmo concludere la legislatura con lo stesso spirito che ci ha animati nel corso di essa.

CAPPUGI. Non si tratta della fondazione dell'Ente, che già esiste e non capisco perché si voglia far credere che questo provvedimento acquista un carattere di parte, o sia contro la verità. Se si riconosce in linea di principio che il provvedimento è utile non vedo perché si debba evitare di approvarlo solo perché non si può fare di più in questo

momento. Cominciamo col fare questo e affermiamo il principio, in un ordine del giorno, per creare una possibilità futura. A me pare che non ci sia nessun contrasto.

Voi dite che se approviamo questo provvedimento si dà l'impressione di trascurare tutto il vasto movimento delle cooperative e si prende un provvedimento di parte. L'argomentazione però è efficacemente rovesciabile. Infatti, se voi riconoscete perfettamente giusta e legittima la concessione del contributo, ma non approvate il provvedimento perché non se ne possono approvare altri più vasti, dimostrate di agire con spirito di parte.

BIASUTTI. Mi pare che la Commissione commetterebbe un errore di ordine psicologico e di fatto respingendo il progetto. La richiesta di un intervento dello Stato per le cooperative potrebbe formare oggetto di un ordine del giorno.

BELLONI. Se il rinvio avesse una portata pratica mi associerei alla richiesta. Ma, dal momento che si tratta di dividere quel poco che si può avere, trattandosi soprattutto di un ente di diritto pubblico, a me sembra opportuno approvare il disegno di legge.

GRAZIA. Io mi richiamo alla compilazione stessa dell'articolo 1 nel quale si afferma che il contributo di 20 milioni è per lo svolgimento dell'attività nel campo dell'assistenza e della cooperazione rurale agraria. Che cosa ne deriva ? Che noi andiamo ad assistere con questo intervento dello Stato le casse rurali. Quando un lavoratore guadagna, può risparmiare e costituire un capitale attraverso le casse rurali. Invece, con la formulazione che voi ci proponete, trascurando le cooperative di lavoro, si ha l'impressione che si tratti di disgraziati senza lavoro. Trascurare le cooperative significa commettere una ingiustizia ai danni di categorie di lavoratori veramente meritevoli.

Io non ho proposto di respingere il disegno di legge, ho proposto l'emendamento. Noi sappiamo che quando le cooperative falliscono è perché mancano di direzione, di amministratori, di tecnici. A queste necessità il Governo è rimasto insensibile. In sede di discussione del bilancio del Ministero del lavoro io chiesi che il Governo intervenisse per le zone completamente abbandonate. Che cosa facciamo ? È possibile tenerne conto ? Io chiedo che il provvedimento venga esteso agli organi nazionali di rappresentanza di categoria riconosciuti regolarmente dal Ministero del lavoro. Diamo il contributo anche alle cooperative, alla Lega nazionale delle cooperative. Questo è il problema.

DI VITTORIO. Qui non si tratta di aiutare le casse rurali o le cooperative più povere, ma di aiutare gli organismi nazionali nello svolgimento della loro opera di assistenza. Dovete però sapere che esistono nel Mezzogiorno delle cooperative agricole e delle Federazioni provinciali di cooperative agricole le quali si trovano in gravissime difficoltà perché non possono pagarsi un tecnico e nemmeno un consulente, non possono pagarsi un ragioniere che aiuti a tenere la contabilità. Pertanto, se si dovesse fare un ordine di preferenza, in questa opera di assistenza, ritengo che le cooperative agricole (specialmente del Mezzogiorno: quelle cioè che sono in maggiori difficoltà) meriterebbero il primo posto. Lo stesso Ministero del lavoro, nell'ambito del suo bilancio, ha la possibilità di sodisfare la esigenza prospettata dall'onorevole Grazia. Il che metterebbe tutti d'accordo e toglierebbe ogni ombra di spirito di parte nella decisione che stiamo per prendere.

PALENZONA. Se noi approviamo il provvedimento non facciamo gli interessi di nessuno. D'altra parte, pur essendo d'accordo tutti con l'onorevole Grazia, una richiesta di aumento del contributo comporterebbe la sospensione della discussione in attesa del parere della Commissione finanze e tesoro.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

BERSANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La discussione ha sottolineato alcuni aspetti del problema. In primo luogo che ci troviamo di fronte ad un ente di diritto pubblico che si colloca al disopra di ogni considerazione di parte. Non c'è stato un provvedimento formale perché tutto il settore del credito è disciplinato da un regime strettamente controllato. L'efficienza dei servizi ispettivi e di assistenza di questo ente, inquadrato in questo sistema, è l'elemento fondamentale perché possa continuare a vivere e svilupparsi. Quanto al problema della cooperazione, voi sapete che è di portata vastissima e che non sono certo i 20 milioni che possono risolverlo. Aggiungere ora un provvedimento integrativo non avrebbe una sostanziale importanza. Mi permetto, pertanto di raccomandare alla Commissione di procedere all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Grazia ha presentato, in sostituzione dell'emendamento, il seguente ordine del giorno:

« La Commissione del lavoro e previdenza sociale esaminando il disegno di legge n. 3242:

« Concessione di un contributo straordinario, a carico dello Stato, di 20 milioni di lire a favore dell'Ente nazionale casse rurali, agrarie ed enti ausiliari » rileva che l'azione di assistenza cui il progetto di legge si richiama, pur tenendo conto delle casse rurali, trascura completamente le organizzazioni nazionali della cooperazione.

Ritiene che, in considerazione della esigenza espressa dal movimento cooperativo agricolo di lavoro e di produzione delle zone più depresse del nostro Paese, l'assistenza da parte degli organi nazionali di rappresentanza debba essere indirizzata a creare tecnici ed amministratori per il movimento che va sviluppandosi nelle zone più depresse, e pertanto

invita il Governo

a disporre un congruo stanziamento in favore dei due organismi nazionali (Lega nazionale delle cooperative e Confederazione cooperative italiane) affinché possano svolgere concretamente la propria azione assistenziale ».

BERSANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non ho nulla in contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno dell'onorevole Grazia.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni né emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata la concessione a favore dell'Ente nazionale Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari, di un contributo straordinario di lire 20.000.000 per lo svolgimento della sua attività nel campo dell'assistenza e della cooperazione rurale agraria.

(*È approvato*).

ART. 2.

All'onere di 20 milioni di cui al precedente articolo 1 si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate reperite con il primo provvedimento legislativo di variazione al bilancio dell'esercizio 1952-53.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge esaminati nell'odierna seduta.

(*Segue la votazione*).

Comunico l'esito della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 3 aprile 1948, n. 559, concernente riassetto dei servizi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie » (520-54):

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli 27
Voti contrari 3

(*La Commissione approva*).

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, concernente modificazioni alla procedura e ai termini per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati » (520-126):

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli 29
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

« Ratifica del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 435, concernente composizione degli organi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, e modifiche alla legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente la costituzione dell'Ente " Mutualità fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori " » (520-161):

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli 29
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 436, concernente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale » (520-162):

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli 29
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

« Ratifica del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 493, concernente la riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori agricoli per l'assistenza malattia, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialità e natalità e per la corresponsione degli assegni familiari » (520-166):

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli 29
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

« Concessione di un contributo straordinario, a carico dello Stato, di 20 milioni di lire a favore dell'Ente nazionale casse rurali, agrarie ed enti ausiliari » (3242):

Presenti e vontanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli 25
Voti contrari 5

(*La Commissione approva*).

« Assunzione a carico di entrate di bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52 della spesa relativa alla quarta annualità da corrispondersi alla gestione I.N.A.-Casa, già autorizzata a carico del Fondo-lire relativo al piano E.R.P. » (3126):

Presenti e votanti 38
Maggioranza 20
Voti favorevoli 37
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

« Trasferimento all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei titolari di pensioni liquidate dal soppresso Istituto pensioni della ex Banca commerciale triestina » (3243):

Presenti e votanti 38
Maggioranza 20
Voti favorevoli 38
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

e delle seguenti proposte di legge:

DE MARIA e altri: « Istituzione dei collegi delle infermiere professionali e delle assistenti sanitarie visitatrici »: (2852):

Presenti e votanti 38
Maggioranza 20
Voti favorevoli 38
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

TARGETTI e SANTI: « Estensione delle feste infrasettimanali ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani » (2788):

Presenti e votanti 38
Maggioranza 20
Voti favorevoli 38
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

(Per i disegni di legge nn. 520-54, 520-126, 520-161, 520-162, 520-166 e 3242):

Bartole, Belloni, Biasutti, Cappugi, Cavallotti, Concetti, Cotellessa, De Maria, Diecidue, Di Vittorio, Fassina, Foresi, Grazia, Lizzadri, Lombardi Carlo, Maglietta, Marazzina, Montelatici, Morelli, Palenzona, Petrone, Pollastrini Elettra, Rapelli, Repossi, Roasio, Sabatini, Sacchetti, Storchi, Venegoni e Zaccagnini.

(Per i disegni di legge nn. 3126 e 3243 e per le proposte di legge nn. 2852 e 2788):

Bartole, Biasutti, Cappugi, Castellarin, Cavallotti, Colleoni, Coppa, Cornia, Delle Fave, De Maria, Diecidue, Di Mauro, Di Vittorio, Fassina, Foresi, Grazia, Lizzadri, Lo Giudice, Lombardi Carlo, Maglietta, Marazzina, Montelatici, Morelli, Natali Lorenzo, Nenni Giuliana, Noce Longo Teresa, Palenzona, Pollastrini, Preti, Rapelli, Repossi, Roasio, Sabatini, Sacchetti, Santi, Storchi, Venegoni e Zaccagnini.

La seduta termina alle 12,30.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI